



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco
del Comune di

GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VI)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di

GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VI)

Oggetto: trasmissione delibera n. 328/2019/PRSE del 11 settembre 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 328/2019/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 11 settembre 2019.

Distinti saluti.

/ Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza dell'11 settembre 2019

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Maristella FILOMENA	Referendario
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario, relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del



comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 6/SEZAUT/2017/INPR;

VISTA la deliberazione n. 15/2019/INPR del 23 gennaio 2019 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2019;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 5/2019 del 23 gennaio 2019 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATA la relazione sul Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016 redatta dall'Organo di revisione del Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI);

VISTA la nota prot. n. 7654 del 1 luglio 2019, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto integrazioni e chiarimenti al suindicato Comune a seguito dell'esame del questionario;

VISTA la nota di risposta dell'ente prot. n. 6536 dell'11 luglio 2019, acquisita al protocollo Cdc n. 7852 dell'11 luglio 2019;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 43/2019 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Marco Scognamiglio;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria per il 2006) stabilisce che "gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul Rendiconto dell'esercizio medesimo" (di seguito, "Questionario") sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2017/INPR per il Rendiconto 2016).

L'art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di seguito "TUEL") inserito dall'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012, esplicita le finalità del suddetto controllo ("la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"), ne definisce l'ambito ("Ai fini della verifica [...] le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-



finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”).

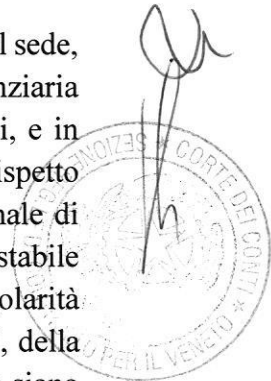
Occorre considerare che con l'esercizio 2016 si è proseguito il cammino verso la realizzazione della contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 6/SEZAUT/2017/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione “di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio” (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati. Risultando tuttora in vigore l'art. 7, c. 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del TUEL e/o l'avvio del procedimento di c.d. “dissesto guidato” disciplinato dall'art. 6, c. 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, la natura del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2016 del Comune di Grumolo delle Abbadesse sono emerse alcune criticità nell'esercizio finanziario di riferimento oggetto di rilievo.

Va preliminarmente sottolineato che il Comune di Grumolo delle Abbadesse era stato



destinatario di pronuncia inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 e al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 (deliberazione n. 301/2018/PRSE) con cui la Sezione aveva raccomandato il rispetto del termine di approvazione del Rendiconto, una puntuale ricognizione del contenzioso in essere al fine di valutare l'opportunità di effettuare un accantonamento di risorse ad apposito fondo rischi ed una attenta attività di monitoraggio dello stato di attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento all'iter di fusione della Società Sibat Srl in Viacqua Spa.

L'approfondimento svolto sui contenuti del questionario e a seguito della nota sopra indicata restituisce un quadro istruttorio caratterizzato dai seguenti profili di criticità.

1. RITARDO APPROVAZIONE RENDICONTO

Il Rendiconto risulta approvato il 29 maggio 2017, ossia oltre il termine del 30 aprile previsto dall'art. 227 del TUEL.

L'Ente, in risposta alla nota istruttoria, ha precisato che *“I giorni di ritardo stati dovuti principalmente: alla scarsità del personale in rapporto ai numerosi adempimenti da effettuarsi nel periodo tra dicembre e aprile concernenti l'Ufficio Ragioneria; alla maggiore complessità degli stessi adempimenti dovuta all'introduzione della contabilità armonizzata; dalle continue vicissitudini (malattie, gravidanze ecc.) che affliggono l'Ufficio Ragioneria che da qualche anno non consentono di avere una stabilizzazione costante del personale addetto”*.

Il Collegio, pur tenendo conto delle difficoltà rappresentate dall'Ente, ricorda che il Rendiconto è atto ritenuto obbligatorio dalla legge e che dal ritardo nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del TUEL e dall'art. 120, co. 2 e 3, Costituzione circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario ad acta.

Evidenzia altresì la Sezione la natura di atto prodromico del rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, la cui assenza potrebbe comportare rilievi di illegittimità inerenti all'attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di previsione, attesa la chiara espressione contenuta nell'art. 172, co. 1, lett. a), del TUEL secondo cui al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato.

Ulteriori limitazioni per l'ente si ravvisano nell'esclusivo e limitato utilizzo dell'avanzo di amministrazione “presunto”, anziché accertato (artt. 186 e 187 del TUEL) e nell'impossibilità di ricorrere all'indebitamento attraverso la contrazione di nuovi mutui, secondo quanto stabilito dall'art. 203, comma 1, lett. a), mentre la mancata redazione dell'apposita certificazione sui principali dati del rendiconto da parte dell'ente comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario previsto in favore dell'ente relativamente all'anno in cui l'inadempimento è avvenuto (stante il precetto contenuto nell'art. 161, commi 1 e 3, TUEL., quest'ultimo nel testo modificato dall'art. 27 co. 7, Legge 28 dicembre 2001, n. 448). Inoltre, in via provvisoria e sino all'adempimento, la ritardata approvazione del rendiconto comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario (art. 21 del Principio contabile n. 3 - Rendiconto degli enti locali).

La mancata approvazione del Rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni.

Ciò vale evidentemente anche per il ritardo con cui si approva il rendiconto atteso che lo stesso riveste carattere di atto d'urgenza che può essere approvato anche nelle particolari situazioni indicate all'art. 38 del TUEL. Va ricordato, poi, che la mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile causa ora, in virtù dell'articolo 227, comma 2 bis (introdotto dal decreto-legge. n. 174 del 10 ottobre 2012) l'attivazione della procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del medesimo Testo Unico.

Da ultimo, si rappresenta che il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, all'art. 9, comma 1-quinquies ha disposto che: *"In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo"*.



2. EQUILIBRI DI BILANCIO – Squilibrio di parte capitale

In sede di precedente istruttoria era stato rilevato che l'Ente si trova in una situazione complessiva di equilibrio inficiato, tuttavia, da un disequilibrio della gestione di parte capitale che sembra indicare incapacità di fronteggiare le spese di investimento con le entrate a ciò deputate, pur prendendo atto che tale risultato tiene conto degli effetti del saldo tra FPV di entrata e FPV di spesa.

Al riguardo l'Ente aveva fornito i seguenti i seguenti: *"da una analisi della situazione finanziaria complessiva degli equilibri economici finanziari relativi all'anno 2015, si può affermare che, anche se l'equilibrio di parte capitale presenta un saldo negativo (-143.511,27), la gestione finanziaria non presenta alcun segnale di criticità in quanto l'eccedenza del saldo di parte corrente (+ 431.598,25) copre ampiamente il saldo negativo di parte capitale. In altri termini se consideriamo l'intera spesa in c/capitale (impegni di competenza più Fondo pluriennale vincolato) di € 2.204.109,87 essa trova puntualmente copertura nelle seguenti poste di bilancio: FPV di entrata per € 193.038,84*

+ entrate titolo IV per € 558.088,23 + entrate titolo V per E. 150.000,00 + applicazione di avanzo di amministrazione 1.167.000,00 e avanzo di parte corrente per € 135.982,80.

Per contro il saldo di parte corrente si ridurrà a € 288.086,98 al netto delle entrate in c/capitale a finanziamento delle spese correnti per € 7.528,47.

Si fa presente che nel corso degli anni 2016 e 2017 le opere pubbliche costituenti la maggior parte del fondo pluriennale vincolato di uscita sono state regolarmente realizzate senza apportare alcun squilibrio di carattere gestionale e di cassa”.

Nell'esercizio in esame permane una situazione analoga, caratterizzata da uno squilibrio in parte capitale (-136.012,40), per quanto l'equilibrio finale risulta conseguito.

Il magistrato istruttore ha chiesto, pertanto, di verificare i dati, atteso che in sede di risposta alla precedente istruttoria erano state segnalate alcune piccole incongruenze, e di fornire aggiornamenti su quanto rilevato.

L'Ente ha confermato le motivazioni fornite in sede di precedente istruttoria e precisamente che “Da una analisi della situazione finanziaria complessiva degli equilibri economici finanziari relativi all'anno 2016, si può affermare che, anche se l'equilibrio di parte capitale presenta un saldo negativo (- 136.012,40), la gestione finanziaria non presenta alcun segnale di criticità in quanto l'eccedenza di saldo di parte corrente (+ 180.836,78) copre ampiamente il saldo negativo di parte capitale. In altri termini se consideriamo l'intera spesa in c/capitale (titolo II + titolo III + Fondo pluriennale vincolato) di € 2.564.007,63 essa trova puntualmente copertura nelle seguenti poste di bilancio: FPV di entrata per €. 1.763.836,91 + entrate titolo IV per € 445.158,32 + entrate titolo V per € 150.000,00 + applicazione di avanzo di amministrazione 69.000,00 e avanzo di parte corrente per € 136.012,40.

Per contro il saldo di parte corrente si ridurrà a € 44.824,38.”.

Pur tenuto conto che l'equilibrio finale complessivo risulta conseguito con un saldo positivo, la differenza rilevata in parte capitale risente degli effetti combinati del FPV in entrata e uscita, cioè di componenti già accertate o impegnate in altri esercizi, evidenziando un presumibile segnale di difficoltà dell'Ente nella programmazione e gestione delle proprie risorse e nello stabile mantenimento degli equilibri, nel caso di specie di parte capitale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2016 del Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI):

- rileva che il Rendiconto relativo all'esercizio 2016 è stato approvato in ritardo, in data 29 maggio 2017;
- in considerazione di quanto rilevato in merito agli equilibri di bilancio, invita l'amministrazione comunale di Grumolo delle Abbadesse a vigilare sull'effettività e sul mantenimento degli stessi nei futuri esercizi;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31



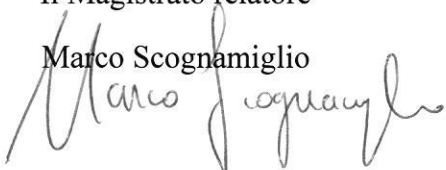
del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio dell'11 settembre 2019.

Il Magistrato relatore

Marco Scognamiglio



Depositata in Segreteria il - 7 NOV. 2019

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Letizia Rossini



Il Presidente

Salvatore Pilato

